

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 476 del 16/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

N. 5 RICORSI EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO PROMOSSI DA M.A., S.M., C.M., M.L. E I.F. CONTRO L'ASST DELLA VALLE OLONA - PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visti i seguenti cinque ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. promossi avanti al Tribunale di Busto Arsizio contro l'ASST della Valle Olona:

RG	DATA NOTIFICA	RICORRENTE	prot
400/2019	27/03/2019	M. A.	14776
1422/2018	01/04/2019	S. M.	15753
1573/2018	01/04/2019	C. M.	15749
289/2019	22/03/2019	M. L.	13751
290/2019	22/03/2019	I. F.	13746

Considerato che tutti e cinque i ricorsi, promossi dall'Avv. Daniela Cosentino, sono volti ad:

- accertare e dichiarare che il tempo impiegato dai lavoratori per indossare la divisa e, comunque, per svolgere le operazioni preliminari all'inizio del turno di lavoro, deve considerarsi come orario di lavoro e, per questo, deve essere retribuito;
- accertare e dichiarare, altresì, che tale tempo ammonta a complessivi 16 minuti giornalieri o quel diverso tempo accertato in corso di causa;
- condannare l'Azienda convenuta a corrispondere ai ricorrenti la somma capitale di volta in volta specificata per i singoli ricorrenti;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente le controversie in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Ritenuto, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi agli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli dello Studio Legale Avolio e Associati, con studio in Milano, che risultano dai curriculum prodotti competenti nella materia di cui all'oggetto, considerato, altresì, che il predetto studio è stato già incaricato, con delibera n. 250 del 23/02/2018, con delibera n. 100 del 30/01/2019 e con delibera n. 382 del 22/03/2019 per altri ricorsi del tutto analoghi a quelli oggetto della presente delibera;

Esaminati i preventivi trasmessi dal predetto studio con nota prot. n. 17046 del 05/04/2019, redatti in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, in relazione al valore delle controversie, ulteriormente ridotte,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

relativo alle spese legali da sostenere nei giudizi di che trattasi, pari ad un importo complessivo di € 1.143,00, per ciascun ricorso, oltre spese generali, IVA e cpa;

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio e di nominare gli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli dello Studio Legale Avolio e Associati, entrambe del foro di Milano, quale patrocinatori dell'ente nelle predette cause;

Vista la proposta n. 488/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 488/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dei seguenti cinque ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. promossi avanti al Tribunale di Busto Arsizio contro l'ASST della Valle Olona:

RG	DATA NOTIFICA	RICORRENTE	prot
400/2019	27/03/2019	M. A.	14776
1422/2018	01/04/2019	S. M.	15753
1573/2018	01/04/2019	C. M.	15749
289/2019	22/03/2019	M. L.	13751
290/2019	22/03/2019	I. F.	13746

2° - di costituirsi in giudizio nei 5 ricorsi di cui al precedente punto 1), conferendo incarico agli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli dello Studio Legale Avolio e Associati, entrambe del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto agli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli dello Studio Legale Avolio e Associati, con studio in Milano, in conformità ai criteri di

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 376 del 20/03/2019;

4° - di prevedere la contabilizzazione degli oneri derivanti dal presente provvedimento di presunti complessivi € 2.000,00 per ciascun ricorso, per un totale di € 10.000,00 sul conto 705140022 "Patrocini legali" anno 2019 - (Sottobudget 2019003370/AGL);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Eugenio Porfido, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

gli Avvocati Annalisa Avolio, nata a Milano il 25 gennaio 1972 C.F. VLA NLS 72°65 F205P e Gabriella Battaglioli, nata a Milano il 26 marzo 1970 C.F. BTT GRL 70C66 F205U di seguito "Gli Avvocati", con studio in Milano, Via Gian Galeazzo n. 13, P.I. 13423870156

premessi che

sono stati promossi nei confronti dell'ASST Valle Olona i seguenti 6 ricorsi:

Tribunale	RG	DATA NOTIFICA	RICORRENTE	DATA UDIENZA
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO	400/2019	27/03/2019	M. A.	29/05/2019
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO	1422/2018	01/04/2019	S. M.	14/06/2019
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO	1573/2018	01/04/2019	C. M.	10/04/2019
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO	289/2019	22/03/2019	M. L.	14/06/2019
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO	290/2019	22/03/2019	I. F.	14/06/2019

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce agli Avvocati, anche disgiuntamente, che accettano, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dagli Avvocati del grado di



complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore degli Avvocati mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dagli Avvocati.

Nell'esecuzione dell'incarico gli Avvocati potranno avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.

Durante lo svolgimento dell'incarico, gli Avvocati avranno l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

Gli Avvocati si impegnano ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

Gli Avvocati, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbligano, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere agli Avvocati il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

Gli Avvocati si impegnano ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione del presente contratto .

L'ASST è tenuta a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

Gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto



pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che gli Avvocati dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

Gli Avvocati:

Avv. Annalisa Avolio

Avv. Gabriella Battaglioli

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

Gli Avvocati

Avv. Annalisa Avolio

Avv. Gabriella Battaglioli

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

AVV. VINCENZO AVOLIO
 AVV. VITTORIA LUCIANO
 AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
 AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 5 aprile 2019

ASST della Valle Olona

Prot. N. 0017046/19
 del 05/04/2019

Class. 1.3.2/29
 C. IPA: asstvo A00: asstvo
 CODICE REG. PROTOCOLLO: RP02

Egr. Sig.
 Direttore Generale
 ASST Valle Olona
 Via A. da Brescia, n. 1
 21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1573/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente si preventiva, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Si coglie l'occasione per precisare gli estremi delle polizze assicurative per la responsabilità professionale:

Avv. Annalisa Avolio

Compagnia di Assicurazioni QBE Insurance (Europe) Ltd - Agenzia Piquadro S.r.l. di Milano

N. polizza: 06450000001365;

Data scadenza: 01/09/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

Avv. Gabriella Battaglioli

Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited - Agenzia Marsh di Milano


N. polizza: IFL0006526.014828;

Data scadenza: 31/05/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

Cordiali saluti.

Avv. Annalisa Avolio



V.le Gian Galeazzo n. 16 - 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

AVV. VINCENZO AVOLIO
 AVV. VITTORIA LUCIANO
 AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
 AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 5 aprile 2019

ASST della Valle Olona

**Prot. N. 0017046/19
 del 05/04/2019**

Class. 1.3.2/29
 C. IPA: asstvo A00: asstvo
 CODICE REG. PROTOCOLLO: RP02

Egr. Sig.
 Direttore Generale
 ASST Valle Olona
 Via A. da Brescia, n. 1
 21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dal sig. [REDACTED] (RG n. 290/2019).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente si preventiva, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Si coglie l'occasione per precisare gli estremi delle polizze assicurative per la responsabilità professionale:

Avv. Annalisa Avolio

Compagnia di Assicurazioni QBE Insurance (Europe) Ltd - Agenzia Piquadro S.r.l. di Milano

N. polizza: 06450000001365;

Data scadenza: 01/09/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

Avv. Gabriella Battaglioli

Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited - Agenzia Marsh di Milano


N. polizza: IFL0006526.014828;

Data scadenza: 31/05/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

Cordiali saluti.

Avv. Annalisa Avolio



V.le Gian Galeazzo n. 16 - 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 5 aprile 2019

ASST della Valle Olona

Prot. N. 0017046/19
del 05/04/2019

Class. 1.3.2/29
C. IPA: asstve A00: asstve
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP02

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 289/2019).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente si preventiva, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Si coglie l'occasione per precisare gli estremi delle polizze assicurative per la responsabilità professionale:

Avv. Annalisa Avolio

Compagnia di Assicurazioni QBE Insurance (Europe) Ltd - Agenzia Piquadro S.r.l. di Milano

N. polizza: 0645000001365;

Data scadenza: 01/09/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

Avv. Gabriella Battaglioli

Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited - Agenzia Marsh di Milano

N. polizza: IFL0006526.014828;

Data scadenza: 31/05/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

Cordiali saluti.

Avv. Annalisa Avolio



V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

AVV. VINCENZO AVOLIO
 AVV. VITTORIA LUCIANO
 AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
 AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 5 aprile 2019

ASST della Valle Olona

Prot. N. 0017046/19
 del 05/04/2019

Class. 1.3.2/29
 C. IPA: asstvo A00: asstvo
 CODICE REG. PROTOCOLLO: RP02

Egr. Sig.
 Direttore Generale
 ASST Valle Olona
 Via A. da Brescia, n. 1
 21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 400/2019).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente si preventiva, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Si coglie l'occasione per precisare gli estremi delle polizze assicurative per la responsabilità professionale:

Avv. Annalisa Avolio

Compagnia di Assicurazioni QBE Insurance (Europe) Ltd - Agenzia Piquadro S.r.l. di Milano

N. polizza: 06450000001365;

Data scadenza: 01/09/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

Avv. Gabriella Battaglioli

Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited - Agenzia Marsh di Milano

N. polizza: IFL0006526.014828;

Data scadenza: 31/05/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

Cordiali saluti.

Avv. Annalisa Avolio



V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

AVV. VINCENZO AVOLIO
 AVV. VITTORIA LUCIANO
 AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
 AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 5 aprile 2019

ASST della Valle Olona

Prot. N. 0017046/19
 del 05/04/2019

Class. 1.3.2/29
 C. IPA: asstvo A00: asstvo
 CODICE REG. PROTOCOLLO: RP02

Egr. Sig.
 Direttore Generale
 ASST Valle Olona
 Via A. da Brescia, n. 1
 21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1422/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente si preventiva, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Si coglie l'occasione per precisare gli estremi delle polizze assicurative per la responsabilità professionale:

Avv. Annalisa Avolio

Compagnia di Assicurazioni QBE Insurance (Europe) Ltd - Agenzia Piquadro S.r.l. di Milano

N. polizza: 06450000001365;

Data scadenza: 01/09/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it

STUDIO LEGALE AVOLIO e ASSOCIATI

Avv. Gabriella Battaglioli

Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited - Agenzia Marsh di Milano


N. polizza: IFL0006526.014828;

Data scadenza: 31/05/2019;

Valore assicurato: € 1.000.000,00.

Cordiali saluti.

Avv. Annalisa Avolio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Annalisa Avolio', written over the printed name.

V.le Gian Galeazzo n. 16 – 20136 Milano Tel. 02/89.40.91.66 Fax 02/89.40.99.56
segreteria@studioavolio.it